

Testo definitivo Sblocca Cantieri, tutte le modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

12/04/2019



Sembra ormai in dirittura d'arrivo la pubblicazione del Decreto-Legge recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che dovrebbe raggiungere la Gazzetta Ufficiale nella giornata di oggi o di domani.

Rendiamo disponibile (in allegato) in anteprima in testo definitivo dello Sblocca Cantieri che nella sua ultima versione ha subito una sostanziosa cura

ricostituente con 3 capi e 30 articoli:

Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

Art. 1 - Modifiche al codice dei contratti pubblici

Art. 2 - Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa

Art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

Art. 5 - Norme in materia di rigenerazione urbana

Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea

Art. 6 - Ambito di applicazione e Commissari straordinari

Art. 7 - Funzioni dei Commissari straordinari

Art. 8 - Contabilità speciali

Art. 9 - Ricostruzione privata

Art. 10 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata

Art. 11 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

Art. 12 - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi

Art. 13 - Ricostruzione pubblica

Art. 14 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Art. 15 - Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

Art. 16 - Legalità e trasparenza

Art. 17 - Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

Art. 18 - Struttura dei Commissari straordinari

Art. 19 - Interventi volti alla ripresa economica

Art. 20 - Sospensione dei termini

Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017

Art. 21 - Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere

Art. 22 - Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione

Art. 23 - Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Art. 24 - Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo

Art. 25 - Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali

Art. 26 - Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi

Art. 27 - Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

Art. 28 - Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"

Art. 29 - Norma di copertura

Art. 30 - Entrata in vigore

Le modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

Confermate le modifiche al **D.P.R. n. 380/2001** (c.d. *Testo Unico Edilizia*) che erano presenti nella precedente versione dello Sblocca Cantieri, con una diversa disciplina per gli interventi strutturali in zone sismiche.

In particolare, viene aggiunto al Testo Unico il nuovo **Art. 94-bis** (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) con il quale vengono considerati:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del DPR n. 380/2001).

Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Per gli **interventi "rilevanti"** nei riguardi della pubblica incolumità, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 del DPR n. 380/2001 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori).

Per gli **interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza"**, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 del DPR n. 380/2001 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori). Per questi interventi le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, non è più previsto:

per il direttore lavori, a strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, di depositare presso lo sportello unico la relazione con:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

E tutti i successivi adempimenti (avvenuto deposito e consegna al collaudatore della relazione).

Sempre per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, il **certificato di collaudo** è sostituito dalla **dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori**.

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93 del DPR n. 380/2001)

Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

I progetti relativi ai lavori in zona sismica sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Schema Sblocca Cantieri ultimo